Anno XXIX nº 20 31 Ottobre 2022

IN QUESTO NUMERO

- 1. Domande di aiuto al settore apistico.
- 2. Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022.
- 3. Contrasto al caporalato in agricoltura, prorogato fino al 2025 il Tavolo operativo.
- 4. Controversie di lavoro: introdotta la Negoziazione assistita.
- 5. Patronato Enapa: Indennità una tantum 200€ e di 150 € per Lavoratori autonomi CD/IAP Artigiani e Commercianti).

1) Domande di aiuto al settore apistico.



Informiamo che sono concessi contributi a favore degli apicoltori che, alla data del 31/12/2021, sono registrati in Banca Dati Nazionale Apistica come apicoltori professionisti.

Le risorse sono assegnate come di seguito :

- **A)** per l'incentivazione della pratica dell'impollinazione. L'incentivo è erogato sulla base del numero di alveari utilizzati nell'attività di impollinazione con un importo massimo pari a euro 20,00/alveare;
- **B)** per l'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per la movimentazione degli alveari "nomadi" e del mantenimento degli alveari stanziali mediante alimentazione succedanea. L'incentivo è erogato sulla base del numero di alveari dichiarati in BDN con un importo massimo pari a euro 40,00/alveare.

Le attività si riferiscono alla campagna 2021.

Qualora le richieste degli indennizzi siano superiori al plafond, AGEA procederà a ridurre proporzionalmente gli importi.

I sostegni sono concessi come «aiuti de minimis» nel limite dell'importo massimo di 25000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

1

La presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:

- delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale (BDN) del Ministero della Salute. Laddove i dati comunicati non corrispondano a quelli della BDN farà fede il dato certificato dalla BDN.
- dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

Ricordiamo che l'erogazione degli aiuti è subordinata:

- alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda
- alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia;
- DURC regolare (documento unico di regolarità contributiva)
- Indicazione di un indirizzo PEC (posta certificata) attivo

La domanda di aiuto potrà essere presentata dal 31 ottobre 2022 entro e non oltre il 14 novembre 2022

Per maggiori informazioni potete contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento. (S. Santoni)

Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022.

Sono obbligati alla dichiarazione di vendemmia/raccolta e rivendicazione delle produzioni DO e IG nonché uve da tavola

- **a)** produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- **b)** produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- **c)** produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;



- e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f) soggetti che effettuano l'intermediazione;
- **g)** le associazioni e le cantine cooperative relativamente alle uve raccolte dai soci e/o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa associazione/cantina.

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO e IG, effettuano contestuale rivendicazione delle uve avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata, anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che hanno effettuato la "vendita su pianta" delle uve.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

- 1. le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte del produttore o di un'industria di trasformazione specializzata;
- **2.** i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
- **3.** i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione dell'allegato F2.

Sono interessati alla compilazione della dichiarazione di produzione vinicola

- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- le associazioni e le cantine cooperative.

I prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Ugualmente i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per "conto lavorazione" devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina, è comunque facoltativa e l'azienda può continuare ad utilizzare le normali modalità.

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre.

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il **15 dicembre** con riferimento ai prodotti detenuti in cantina al 30 novembre

Le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 48 del Regolamento (UE) n. 273/2018 del 26 maggio 2009 e dalla L. 238/2016.

Rettifiche dopo la scadenza del termine di presentazione sono ammesse fino al 1 marzo 2023, chi intende avvalersi di questa applicazione ha l'obbligo di versare una sanzione attenuata e di comunicarlo all'ICQRF competente per il territorio allegando la ricevuta di versamento effettuato entro il 3° giorno lavorativo.

(A. Caprara)



3) Contrasto al caporalato in agricoltura, prorogato fino al 2025 il Tavolo operativo.

Pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto interministeriale del 17 giugno 2022, concernente la proroga, per un triennio, del già costituito "**Tavolo operativo**" (creato con il <u>Decreto interministeriale del 4 luglio 2019</u>) per la definizione di una strategia di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo nel comparto agricoltura.

Il Ministero del Lavoro informa, al riguardo, che la proroga si è resa necessaria per assicurare l'indirizzo e il coordinamento nell'attuazione delle azioni previste nel "Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)", approvato il 20 febbraio 2020.

Con il citato Decreto Interministeriale viene aggiornata l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo delineando specifici ulteriori gruppi di lavoro del Ministero del lavoro quali il "Gruppo 7 – Banche dati" (coordinato dalla Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione) e il "Gruppo 8 – Protezione, assistenza, reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di sfruttamento" (coordinato dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione).

Si rammenta che la fonte normativa in merito è data dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha introdotto regole più stringenti relativamente al contrasto del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, ridefinendo anche i contorni del reato di caporalato ed introducendo il reato di sfruttamento, con rilevante inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari.

Secondo il nuovo art. 603 bis c.p., vigente dal 4 novembre 2016, fermo restando il reato di intermediazione illecita (introdotto con legge n. 148/2011), è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque assuma manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se tali fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Sono indicatori di sfruttamento la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni dell'alloggio degradanti; sono aggravanti che fanno lievitare la pena (da un terzo alla metà) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa.

In precedenza il datore di lavoro era sottoposto ai rigori della legge eventualmente unicamente in relazione al "concorso nel reato", ex art. 110 c.p. e non in via diretta. Perché sia attuale il reato di sfruttamento del lavoro occorre quindi accertare che nello sfruttamento del lavoratore e nell'approfittamento dello stato di bisogno, siano rilevabili i caratteri della sistematicità o condizioni di lavoro degradanti. Lo sfruttamento non necessariamente assume una connotazione economica, ma può essere connesso anche ad una utilizzazione a fini egoistici di un soggetto da parte di un altro, approfittando di uno stato di soggezione psichica cui i lavoratori siano sottoposti all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni lavorative od altri bisogni "di fare".

L'approfittamento è da intendersi invece come la situazione di debolezza e di mancanza materiale o morale, idonea a condizionare la volontà della persona, approfittando ad esempio dello stato di necessità (debolezza o mancanza materiale) o di bisogno (che priva il soggetto della libertà di scelta) ovvero derivante dal disagio economico dovuto all'assenza di alternative esistenziali di un immigrato da un paese povero, imponendo condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative. (M. Mazzanti)



4) Controversie di lavoro: introdotta la Negoziazione assistita.

Con il recente art. 9 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022) è stata prevista una nuova disciplina in tema di lavoro; inserito infatti, con l'articolo 2-ter, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, nell'ambito degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie tra privati (d'ordinario processualmente disciplinati sulla base dell'articolo 409 c.p.c.) l'istituto della "negoziazione assistita".

In sostanza la nuova legge prevede, per le parti di un rapporto di lavoro (datore di lavoro/ lavoratore subordinato ovvero committente /collaboratore), la facoltà di ricorrere alla negoziazione assistita; tale tentativo bonario di composizione di una insorgente vertenza potrà essere svolto mediante l'apporto, quantomeno procedurale, di avvocati e consulenti del lavoro. La nuova opportunità, se inevasa, non costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale conseguente.

L'accordo, valevole al pari di un accordo raggiunto presso la ITL (Ispettorato del Lavoro) in sede protetta od in sede sindacale (ex artt. 410 e 411 c.p.c.) una volta sottoscritto dovrà essere inviato, entro dieci giorni, a cura di almeno una delle parti ad una Commissione di Certificazione (vedasi D.Lgs. "Biagi" n. 276/2003).

Da notare che, più in generale, il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (attuativo della legge 26 novembre 2021, n. 206) ha operato una rivisitazione di alcune previgenti discipline allo scopo della migliore efficienza del processo civile, ha rivisto ed ampliato la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, introducendo anche misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie ed in materia di esecuzione forzata. Il Decreto è entrato in vigore il 18 ottobre 2022.

La negoziazione assistita è stata introdotta, nel nostro ordinamento, con il Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 (conv. in legge 10 novembre 2014, n. 162 e pubblicato in G.U. n. 261 del 10.11.2014) anche sulla scorta della previgente normativa, varata con il D.Lgs. n. 28/2010, in tema di mediazione civile, per favorire la conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con tale nuova norma, in pratica, si estendono ulteriormente le procedure deflattive, ora proprie anche al mondo del lavoro, forse per ripristinare strumenti "conciliativi" adeguati e più efficaci, che si ricorda sono venuti meno (in un recente passato) per la abrogazione della obbligatorietà della conciliazione avanti all'ufficio del lavoro, che ancora attualmente è facoltativa.

Art. 2-ter – Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

(M. Mazzanti)



5) Patronato Enapa: Indennità una tantum 200€ e di 150 € per Lavoratori autonomi CD/IAP Artigiani e Commercianti).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. n.50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) è stato pubblicato il D.M. che fissa i criteri e le modalità per richiedere l'indennità una tantum di 200 € riconosciuta a favore dei:

- Lavoratori autonomi iscritti nella G. speciali Inps (CD/IAP ART.– COMM),
- Lav. autonomi e liberi professioni iscritti alla G. Separata Inps,
- Liberi professionisti iscritti alle Casse private.

L'indennità una tantum di 200 € è riconosciuta a condizione che i soggetti interessati:

Abbiano percepito un reddito inferiore a 35.000 mila € nel periodo di imposta 2021;

ATTENZIONE-IMPORTANTE: In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

- Devono essere già iscritti nelle G. speciali Inps alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
- Abbiano effettuato entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, (18 maggio 2022) almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020;

ATTENZIONE-IMPORTANTE: Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

Ne discende che a beneficiare dell'indennità una tantum di 200 € sono altresì i coadiuvanti del Lav. autonomo che ha tutti i requisiti richiesti

Si ricorda che l'indennità una tantum di 200 € non è riconosciuta se già beneficiata ad altro titolo e non costituisce reddito ai fini Irpef, non rileva ai fini di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, sequestrabile, pignorabile

ATTENZIONE-IMPORTANTE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, <u>l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'Inps.</u>

A ogni domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

Le domande saranno lavorate ed accolte – se in possesso dei previsti requisiti – nell'ordine cronologico di presentazione e l'indennità una tantum di 200 € riconosciuta potrà anche essere recuperata qualora dai controlli successivi risulterà la mancanza di un requisito.

Per le medesime figure è prevista dal decreto Aiuti-ter un'indennità una-tantum di 150 € per chi ha avuto un reddito nell'anno d'imposta 2021 non superiore a 20.000 €. In presenza di entrambi i requisiti si possono richiedere entrambe le indennità per un valore complessivo di 350€.

I coadiuvanti e coadiutori del lavoratore autonomo, salvo che già siano percettori di un trattamento pensionistico, devono richiedere il beneficio presentando propria istanza il cui esito è subordinato al possesso dei requisiti richiesti al titolare.

Le indennità non spettano ai titolari di pensione diretta alla data del 18 Maggio 2022 né agli IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti alla gestione per i coltivatori diretti per l'attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.

<u>Il termine per la presentazione delle domande è il 30 Novembre p.v.</u>

Si comunica che il nostro Patronato Enapa è a disposizione degli interessati per i chiarimenti necessari, verifica dei requisiti ed inoltro delle domande telematiche all'Inps. (R. Donati)

